

IL RETTORE

- VISTA la legge 240/2010;
- VISTO l'art. 19, comma 3 dello Statuto emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012;
- VISTA la presa d'atto del Senato Accademico in data 29.01.2013, relativa alla nuova composizione delle macro-aree del Senato Accademico stesso e del Collegio dei Direttori di Dipartimento, a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto;
- VISTO il Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti delle macroaree e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, approvato dal Senato Accademico in data 29.01.2013;
- CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo delle rappresentanze del personale docente e del personale tecnico-amministrativo, per il triennio accademico 2016-2019 ed in scadenza al 31.10.2016;
- VISTO il cronoprogramma delle attività elettorali, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 22.03.2016, il quale prevede, tra l'altro, che le elezioni si svolgano nel periodo 20 - 24.06.2016;
- SENTITO il Direttore Generale:

DECRETA

Art. 1 - Sono indette le elezioni con voto elettronico per la designazione, nel Senato Accademico, di SETTE Direttori di Dipartimento-Professori di prima fascia dei quali almeno uno per macro-area, SETTE Professori associati e SETTE Ricercatori, dei quali almeno uno per ciascuna fascia e per ciascuna macro-area

1. *Per ciascuna macro-area vengono costituiti tre distinti collegi elettorali, per eleggere rispettivamente all'interno di ogni singola macroarea, il rappresentante dei Direttori di Dipartimento-Professori di prima fascia, dei Professori di seconda fascia e dei Ricercatori (anche a tempo determinato) e personale equiparato.*

2. Per l'elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento-professori prima fascia:

- a1) l'elettorato attivo spetta a tutti i professori di prima fascia;
- a2) l'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, straordinari e fuori ruolo **che rivestano la carica di direttore di dipartimento alla data di indizione delle elezioni** (Statuto art.32 comma 2, Regolamento elettorale art.2 comma 2) e che abbiano presentato la **candidatura ufficiale** (Regolamento art. 2 comma 7).

3. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di seconda fascia:

- b1) l'elettorato attivo spetta ai Professori associati (confermati e non confermati) e agli incaricati stabilizzati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1.10.1973 n. 580 convertito nella legge 30.11.1973 n. 766 e successive modificazioni;
- b2) l'elettorato passivo spetta ai Professori associati (confermati e non confermati) che abbiano presentato la **candidatura ufficiale**, abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno ovvero che si trovino in regime di impegno a tempo definito ma che all'atto della presentazione della candidatura ufficiale abbiano dichiarato di optare, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno.

4. Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99:

- c1) l'elettorato attivo spetta ai ricercatori (anche a tempo determinato), personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della l. n. 341/90 e della l. n. 370/99 e assistenti del ruolo ad esaurimento;
- c2) l'elettorato passivo spetta ai ricercatori (anche a tempo determinato), personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della l. n. 341/90 e della l. n. 370/99 che abbiano presentato la **candidatura ufficiale**, abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno ovvero che si trovino in regime di impegno a tempo definito ma che all'atto della presentazione della candidatura ufficiale abbiano dichiarato di optare, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno.

5. Sono comunque esclusi dall'elettorato attivo i docenti che:

1. si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.
2. abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell'ultima valutazione disponibile agli atti;
3. non abbiano depositato in Catalogo di Ateneo il numero minimo di prodotti di ricerca richiesto ai sensi del Bando di Partecipazione alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010. Per i docenti entrati in servizio presso la Sapienza dal 1°.01.2011, il numero minimo di prodotti di ricerca richiesto è ridotto in proporzione alla rispettiva anzianità di servizio presso la Sapienza.

6. Sono comunque esclusi dall'elettorato passivo i docenti che:

1. si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.
2. si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80.
3. non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3 dello Statuto.

Art. 2 - Sono indette le elezioni per la designazione, nel Senato Accademico, di CINQUE rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

1. L'elettorato attivo spetta ai dipendenti di ruolo dell'Università. L'elettorato passivo spetta al personale medesimo che abbia presentato la **candidatura ufficiale**. Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell'indizione dell'elezione.

2. **Sono comunque esclusi dall'elettorato attivo** i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università.

3. **Sono comunque esclusi dall'elettorato passivo** i dipendenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale

Art. 3 - Norme comuni

1. Le elezioni si svolgeranno dal 20 al 24.06.2016 sulla base di candidature ufficiali che dovranno essere presentate non oltre il 1°.06.2016 con dichiarazioni sottoscritte, da rendere presso l'Area Affari Istituzionali a soggetti all'uopo delegati dal Rettore.

2. I seggi elettorali osserveranno il seguente orario:

dal lunedì al giovedì	- dalle 8.00 alle 18.00
Venerdì	- dalle 8.00 alle 12.00

3. Non può far parte contemporaneamente del Senato Accademico chi faccia parte del Consiglio di Amministrazione e viceversa. L'interessato deve optare per l'uno o per l'altro Organo entro trenta giorni dalla elezione o designazione più recente. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o la designazione più recente. Nell'organismo per il quale non sia stata esercitata l'opzione, si provvederà a sostituire il rappresentante decaduto con il primo dei non eletti o designati dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di designabilità o eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti o designati

Art. 4 - Durata del mandato

Le componenti elette ai sensi della presente disposizione entreranno in carica il 1°.11.2016 e vi resteranno fino al 31.10.2019.

IL RETTORE
F.to Eugenio Gaudio